# **COMUNE DI LUCINASCO**

PROVINCIA DI IMPERIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 22

#### **OGGETTO:**

DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2017.

Nell'anno DUEMILASEDICI addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione Straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
ABBO DOMENICO	X	
DEVIA PIETRO	X	
MUCIGNAT GERMANO	X	
CAPOVILLA FABIO	X	
CARENZO MASSIMO	X	
SACCHERI MARTA	X	
STRAPPAZZON FLORIANA		X
FAGIANI AMANDA		X
SIFFREDI CARLO		X
SIRIANNI FILIPPO	X	
LANZO DONATELLA	X	
TOTALE	8	3

Presiede il Signor: ABBO DOMENICO

Partecipa alla seduta la Signor: DOTT. LAIO GIAN LUCA - Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**VISTO** il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, numero 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote I.R.P.E.F. di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**VISTO** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

- 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;
- 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, L. 27/12/2006 n. 296 che così dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148 che prevede che la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dell'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**RILEVATO** che ai sensi dell'art. 1 – comma 3 – D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 il comune con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, può variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dello 0,8%;

**DATO ATTO** che questo Comune per l'esercizio 2016 ha applicato un'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF pari allo 0,5% senza soglia di esenzione;

**RISCONTRATA** la necessità di assicurare l'equilibrio di bilancio e di mantenere inalterate la qualità e la quantità dei servizi erogati;

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione intende confermare per l'anno 2017 la quota variabile dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,5%;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATA** la legge di stabilita del 28 dicembre 2015, n. 208;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000, espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

**AD UNANIMITA'** di voti favorevoli espressi in modo palese, per alzata di mano, dai Consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- 1) **DI CONFERMARE** per l'anno 2017 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,5 punti percentuali;
- 2) **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
- 3) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con Decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;
- **4) DI DARE** atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data della pubblicazione sul sito informatico individuato dal citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002.=

=====0000000000000000=====	

#### Letto, confermato e sottoscritto

ABE	Il Presidente  ABBO DOMENICO  F.to  Il Segretario Comunale  DOTT. LAIO GIAN LUCA  F.to	
N° 477/2016	CERTIFICATO DI P	UBBLICAZIONE
_	oia del presente verbale verrà nervi 15 giorni interi e consecut	pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno ivi.
Lucinasco, li 29/12/2	016	
		Il Segretario Comunale DOTT. LAIO GIAN LUCA F.to
	PARERI	RILASCIATI
Finanziario, ai sensi		a e contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio TUEL Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267
		Il Responsabile del Servizio ABBO CLAUDIO F.to
	DICHIARAZION	IE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberaz	zione è divenuta esecutiva:	
	ermini art. 134 del Testo Unico rata immediatamente eseguibile	o degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000). e.
		Il Segretario Comunale DOTT. LAIO GIAN LUCA
Copia conforme all'o	riginale per uso amministrativo	
		Il Segretario Comunale